



IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo Fondo – Revò adotta il presente documento in base a quanto previsto dall'art. 16 del “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”.

1. FINALITÀ

La valutazione dello studente è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento ed ha lo scopo di:

- accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso di istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
- promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
- svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

2. IL PROCESSO E GLI STRUMENTI

Le finalità della valutazione vengono perseguite attraverso la rilevazione di informazioni circa le modalità con cui ciascun studente procede nel proprio percorso di apprendimento.

All'interno dell'istituto i docenti raccolgono dette informazioni secondo scopi e tempi diversi ovvero:

- prima di iniziare un'unità di lavoro per accertare se gli apprendimenti precedentemente compiuti dagli studenti sono in grado di permetter loro di partecipare alle attività successive (valutazione iniziale);
- nel corso dell'attività di apprendimento, al fine di capire come sta procedendo il processo di insegnamento-apprendimento, di individuare le difficoltà degli studenti e di progettare eventuali interventi compensativi (valutazione formativa);
- al termine dei periodi intermedio e finale dell'anno scolastico, allo scopo di verificare gli apprendimenti conseguiti dallo studente, di esprimere un giudizio complessivo e di certificare le competenze dimostrate (valutazione sommativa).
- Gli strumenti utilizzati dai docenti per valutare e certificare il livello di acquisizione delle competenze comprendono prove di verifica standardizzate, interrogazioni orali, dialoghi, conversazioni, esercitazioni scritte, prove pratiche, compiti di realtà ed in generale l'osservazione diretta degli studenti nei diversi momenti della vita scolastica.

VALUTAZIONE FORMATIVA

La valutazione formativa concorre al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti se risponde ai seguenti criteri:

- la frequenza con la quale viene utilizzata dai docenti;
- la rapidità con cui si fornisce allo studente un feed-back rispetto alla prove o ai comportamenti assunti;
- l'efficacia dell'intervento adottato per compensare il mancato apprendimento o il comportamento non corretto.

Al fine di assumere detti criteri all'interno della pratica quotidiana, i docenti condividono le seguenti procedure:

- all'inizio di ciascuna unità di lavoro gli studenti, secondo l'età, vengono informati sul senso del percorso di apprendimento, sulle competenze attese ("al termine del percorso imparerete a ..."), sulle prove cui verranno sottoposti al termine; ciò al fine di promuovere la motivazione e l'autovalutazione degli studenti secondo quanto previsto dal Regolamento sui diritti ed i doveri degli studenti;
- prima della proposta di prove formali (prove scritte, interrogazioni, etc.) i docenti illustrano i criteri ed i giudizi secondo cui dette prove verranno valutate; i giudizi espressi vengono motivati in modo tale che lo studente sia consapevole dei traguardi raggiunti e di cosa debba fare, eventualmente, per migliorare;
- all'atto della comunicazione dell'esito delle prove, i docenti informano gli studenti degli aspetti positivi e di quelli negativi, riconoscendo le prestazioni corrette e fornendo indicazioni per il loro miglioramento (valutazione dialogata);
- per quanto riguarda le capacità relazionali i docenti condividono quanto previsto dal Regolamento sui diritti ed i doveri degli studenti in relazione a comportamenti e sanzioni conseguenti;
- a seguito dell'analisi degli esiti della valutazione formativa, i consigli di classe deliberano e valutano interventi di recupero o consolidamento degli apprendimenti, adottando tutte le modalità organizzative del caso (compresenze o codocenze, in orario scolastico o extrascolastico, interventi individuali o per piccolo gruppo) informando le famiglie degli studenti.

3. VALUTAZIONE SOMMATIVA

Oggetti della valutazione

Sono oggetto di valutazione sommativa da parte dei docenti:

- i processi di apprendimento (relativamente all'acquisizione di autonomia, metodo di studio, competenze comunicative e logiche);
- la capacità relazionale (ovvero la capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola);
- i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze disciplinari previste dal piano di studi d'istituto.

Soggetti della valutazione

Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attività didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente provvede il consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, con la sola componente docenti.

La valutazione delle singole discipline o delle aree di apprendimento è collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente titolare dell'insegnamento.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe di titolarità; i docenti di religione partecipano alla valutazione degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Gli assistenti educatori, i docenti incaricati delle attività didattiche alternative all'I.R.C, i docenti che svolgono progetti particolari forniscono al Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente.

4. CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE PERIODICA ED ANNUALE, AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado vengono effettuate una valutazione intermedia, a metà dell'anno scolastico, e una valutazione finale al suo termine.

Nella **scuola primaria** la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, documentate in maniera rigorosa, con specifica motivazione e con voto all'unanimità, il Consiglio può non ammettere lo studente alla classe successiva.

Nella **scuola secondaria di primo grado** sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto, in sede di scrutinio finale, alla presenza del dirigente scolastico, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo: alla programmazione didattica biennale e alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi individualizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è integrata dal consiglio orientativo, predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed è consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale. Il consiglio orientativo è riportato anche nel giudizio globale.

Il giudizio globale di ammissione all'esame di stato viene espresso con uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI E DEL GIUDIZIO GLOBALE, NUMERO MINIMO E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA

Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina o area di apprendimento, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

- Il **giudizio globale** esprime in forma discorsiva una valutazione delle competenze trasversali, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente.
- Nel primo biennio della scuola primaria è attribuito un unico **giudizio sintetico** per ciascuna area di apprendimento individuata dal *profilo dello studente in uscita*; nelle rimanenti classi è attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina.

I giudizi relativi alle discipline o aree di apprendimento sono per definizione “sintetici”: ciò significa che in sede di formulazione, i docenti si assumono la responsabilità di “fare sintesi” di tutti gli elementi di valutazione raccolti rispetto alle diverse competenze, conoscenze ed abilità previste dai *piani di studio di istituto*.

Per l'attribuzione dei giudizi sintetici, nella valutazione delle competenze di ciascuna disciplina o area disciplinare i docenti si attengono ai seguenti criteri:

Giudizio sintetico	Criterio
OTTIMO	Raggiungimento completo ed approfondito delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto
DISTINTO	Pieno raggiungimento delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto
BUONO	Raggiungimento delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto
DISCRETO	Raggiungimento della maggior parte delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto
SUFFICIENTE	Parziale raggiungimento delle conoscenze, delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto
NON SUFFICIENTE	Mancato raggiungimento della maggior parte delle conoscenze, delle abilità e dei livelli di competenza previsti dai piani di studio di istituto

Nella formulazione dei giudizi si terrà conto inoltre dei seguenti criteri:

- coerenza tra i giudizi sintetici attribuiti per ciascuna disciplina o area di apprendimento ed esiti delle prove di verifica e delle osservazioni sistematiche condotte nel corso del periodo sottoposto a valutazione; tali elementi sono riportati nel registro elettronico personale del docente;
- coerenza tra descrittori utilizzati nella formulazione del giudizio globale (vedi elenco riportato più avanti) e competenze previste dal profilo dello studente in uscita;
- valutazione della capacità relazionale con funzione educativa e formativa, espressa in modo esplicito all'interno del giudizio globale, non incisiva sulla valutazione degli apprendimenti e non condizionante da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- raccolta, da parte dei docenti, di un numero congruo di elementi di valutazione, ovvero, sia nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, non meno di quattro valutazioni per italiano e matematica e non meno di due per tutte le altre discipline nell'arco del quadrimestre; si terranno in debita considerazione anche i risultati di prove e test standardizzati, condivisi a livello di istituto. Le valutazioni vengono subito riportate nel registro elettronico dell'insegnante. Per la scuola secondaria, ciascun dipartimento definisce il numero ed il peso delle prove di verifica relative alle singole discipline. Per la scuola primaria, in sede di dipartimento e/o di programmazione bimestrale si definiscono il numero di "giudizi sintetici" da riportare nel registro elettronico personale (quante volte cioè nel corso del quadrimestre si fa sintesi degli elementi valutativi raccolti). Le valutazioni riportate nel registro sono accompagnate da una breve descrizione.

In sede di valutazione intermedia, i docenti possono proporre di introdurre le seguenti annotazioni relative ai livelli di apprendimento:

- - "da consolidare...": significa che lo studente ha raggiunto un livello di apprendimento lievemente inferiore rispetto al giudizio assegnato o ai traguardi di competenza previsti;
- - "orientato a...": significa che lo studente ha raggiunto un livello di apprendimento che si pone tra il giudizio assegnato e quello superiore;
- - "esonerato": nota da utilizzare solo per l'insegnamento di scienze motorie e sportive a seguito della presentazione di una certificazione medica;

Alla valutazione globale dell'alunno/studente concorre anche la valutazione dei laboratori opzionali facoltativi; alla scuola primaria la valutazione si esprime attraverso un'espressione che evidenzia la partecipazione, l'interesse, l'impegno; alla scuola secondaria la valutazione è espressa attraverso giudizi sintetici.

6. DEROGA ALLA QUOTA ORARIA MINIMA DI FREQUENZA ANNUALE

Nella scuola secondaria di primo grado, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.

In casi eccezionali, oggettivamente motivati e documentati, conseguenti a particolari situazioni familiari e/o personali, a fronte di formale richiesta da parte della famiglia, il Consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale. Fra gli elementi di cui il Consiglio tiene conto, i seguenti:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- cure o terapie non procrastinabili;
- disagio familiare anche connesso al venire meno del nucleo familiare;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- impedimenti dovuti a precetti religiosi, con riferimento particolare alle confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

7. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: PER DISCIPLINA E PER AREE DISCIPLINARI

Nel primo biennio della scuola primaria, la valutazione è relativa alle aree di apprendimento (classi prime e seconde). Nel secondo biennio (classi terze e quarte) e nella quinta classe del terzo biennio la valutazione avviene per disciplina.

8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli studenti stranieri (rif. art 10 comma 2, lett. b DP Provincia n. 8-115 Leg. 2008) deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. Il giudizio con cui viene espressa la valutazione, sia in sede di valutazione intermedia che finale, è integrato con l'aggiunta di una specifica annotazione:

- La valutazione è riferita al PDP
- Sospesa/sostituita con...
- Non valutato/a perché nella prima fase di apprendimento della lingua italiana;

Il consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale e/o del facilitatore linguistico, ove tali figure siano intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come previsto dal *Regolamento provinciale per la loro integrazione*, deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe e dalle figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o da entrambe le lingue straniere.

La valutazione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in relazione a specifici criteri educativo didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del

diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione

La valutazione degli studenti DSA, compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo, è effettuata sulla base del Piano educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. Il documento di valutazione non contiene alcuna indicazione in merito alle misure adottate.

La valutazione degli studenti che presentano situazioni di svantaggio (fascia C) è effettuata sulla base del PEP e delle specifiche azioni in esso definite. Il documento di valutazione non contiene alcuna indicazione in merito alle misure adottate. In sede di esame conclusivo non sono previste prove differenziate e l'uso di strumenti compensativi e dispensativi

10. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLA SCUOLA IN OSPEDALE

I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dagli studenti ricoverati, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi ospedalieri, o in casa di cura, abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi, effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati.

11. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

La valutazione degli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi malattie o infortuni, si svolge in relazione a quanto previsto dall'art. 74, comma 3 bis, della Legge Provinciale della scuola, e in coerenza con il Progetto Personalizzato d'Assistenza e Tutoraggio.

12. VALUTAZIONE DI ALUNNI CON ISTRUZIONE FAMILIARE

La valutazione annuale degli studenti, che seguono l'istruzione familiare ai sensi dell'art. 32 della Lp 5/2006, avviene ogni anno entro il mese di giugno per l'anno scolastico di riferimento.

La famiglia dello studente dovrà presentare, entro il 15 maggio, il programma svolto nelle discipline previste dai Piani di studio provinciali. Il Dirigente scolastico nominerà una commissione di docenti, a seconda del grado scolastico, per ciascuna disciplina o ambito disciplinare, e provvede a fissare un calendario delle prove scritte (italiano, matematica, LC) e del colloquio pluridisciplinare. Lo studente potrà presentare un argomento da cui prenderà avvio il colloquio. Per la valutazione e l'attribuzione dei giudizi sintetici e si applicano i criteri sopra indicati per gli alunni frequentanti.

13. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SVOLGONO I PERCORSI INTEGRATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 58 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA ("PROGETTI PONTE"):

Il Consiglio di classe tiene conto di tutti gli elementi positivi di valutazione prescindendo dal contesto di apprendimento in cui sono stati acquisiti. Gli elementi positivi di valutazione sono acquisiti direttamente dal Consiglio di classe attraverso prove di verifica formali e indirettamente riconoscendo i crediti maturati dallo studente in altri contesti di apprendimento.

14. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il documento di valutazione riporta i seguenti contenuti:

- a) indicazione dei dati anagrafici dello studente e dei dati identificativi dell'istituto;
- b) per i soli studenti della scuola secondaria di primo grado, dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria;
- c) dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato e, per i soli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, esito dell'esame di stato;
- d) giudizi sintetici delle singole discipline o delle aree di apprendimento, delle attività opzionali facoltative e delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- e) giudizio globale contenente, per i soli studenti della scuola secondaria di primo grado, il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- f) per i soli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, il giudizio globale è integrato dal consiglio orientativo.

Il documento di valutazione è rilasciato ai genitori in occasione della valutazione intermedia e finale: è elaborato utilizzando il registro elettronico.

Al termine del primo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dal piano di studio d'istituto e dai modelli di certificazione adottati a livello provinciale.

La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico conclusivo del primo ciclo di istruzione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi.

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato è resa pubblica mediante l'esposizione all'albo dell'istituzione scolastica.

16. L'ESAME DI STATO

Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale, la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i soli giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

All'esito dell'esame di stato concorrono gli esiti di tutte le quattro prove scritte e della prova orale.

Sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico.

Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

Gli esiti finali degli esami sono espressi in decimi e resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

17. RACCORDI CON IL LIVELLO NAZIONALE

Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa provinciale e quella disciplinata dalla normativa statale, l'istituto utilizza la tabella riportata di seguito.

Nel caso di studenti che si trasferiscono fuori dalla Provincia di Trento, il documento di valutazione è accompagnato da una tabella di conversione: in questo caso il consiglio di classe provvede a convertire i giudizi secondo le seguenti corrispondenze.

GIUDIZI SINTETICI	VOTI NUMERICI
Non sufficiente	5
Sufficiente	6
Discreto	7
Buono	8
Distinto	9
Ottimo	10

18. COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L'istituto assicura alle famiglie un'informazione tempestiva circa la valutazione delle competenze degli studenti, informazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi anche del registro elettronico; sono oggetto di questa comunicazione:

- criteri, modalità ed esiti della valutazione;
- risultati delle verifiche;
- assenze;
- andamento scolastico con particolare riferimento alle situazioni che potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
- eventuali interventi di recupero o percorsi personalizzati;
- giudizio di ammissione all'esame di stato.

Il documento di valutazione è rilasciato alle famiglie in occasione della valutazione intermedia e finale; i genitori interessati possono prenderne visione anche tramite accesso al registro elettronico.

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva nonché agli esami di stato, sono resi pubblici mediante l'esposizione all'albo dell'istituto.

Il regolamento interno e la carta dei servizi indicano le modalità di comunicazione tra scuola e famiglia fissando tempi, forme e strumenti.